



REPUBBLICA ITALIANA

1/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Nicola Ruggiero	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. **61110** del ruolo generale, su ricorso proposto da **s.r.l. IMMEDIATE MARKETING&PUBBLICITA'** (p.iva 07253451004), in liquidazione, in persone del legale rapp.te p.t., nonché dai sigg. **INCECCHI Alessandro**, nato a Roma il 16.10.1957 (c.f. NCCLSN57R16H501X) e **BRUNO Rosa Loredana**, nata a Mazara del Vallo (TP) il 2.12.1953 (c.f. BRNRLR53T42F061W), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vania Romano (*vaniaromano@avvocatiroma.org*) e Franco Gaetano Scoca (*franco-gaetanoscoca@avvocatiroma.org*) ed elettivamente domiciliati come da mandato in atti;

contro

- la Procura Generale della Corte dei conti;

avverso e per la revocazione

della sentenza n. 369/2022, resa dalla Corte dei conti, Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, in data 25.7.2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 15.11.2024, il relatore, gli avv.ti Romano e Scoca e il P.M., nella persona del V.P.G. Giulio Stolfi.

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato, gli epigrafati istanti hanno domandato la revocazione, ex art. 202 comma 1, lett. c) c.g.c., previa sospensione, della sentenza con cui questa Sezione ha confermato la decisione, resa dal giudice capitolino, di condanna dei medesimi, a titolo doloso e in via solidale, al pagamento dell'importo di oltre 2,2 milioni di euro, riconoscendo la responsabilità di costoro nel cagionare un danno erariale al MIPAAF in conseguenza dell'indebita percezione, da parte della s.r.l. Marketing&Pubblicità - aggiudicataria di un progetto comunitario, nell'ambito del Fondo Europeo Pesca (FEP), finalizzato alla valorizzazione dell'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - di finanziamenti comunitari, mediante la fraudolenta documentazione, attraverso falsa fatturazione, di costi fittizi, per prestazioni contrattuali di servizi, in realtà giammai rese.

A fondamento della richiesta deducono la loro (sopravvenuta e definitiva) assoluzione con formula piena, per i medesimi fatti oggetto della pronuncia revocanda, giusta sentenza del Tribunale penale di Roma n. 9169/2023, passata in giudicato, essendosi ivi accertata - al pari che nell'omologo giudizio riguardante l'opposizione monitoria del MIPAAF, definito con sentenza del Tribunale civile di Roma n.

11121/2017 - la liceità ed effettività delle operazioni contrattuali contestate, *mutatis mutandis*, anche dal requirente contabile, di guisa da invocarsi l'autorità di giudicato extrapenale della sentenza assolutoria, ai sensi dell'art. 652 c.p.p.

Con ordinanza n. 5/2024, questa Sezione, accogliendo l'istanza cautelare interinalmente proposta dai prevenuti, ha disposto, all'esito dell'udienza camerale del 26.1.2024, la sospensione dell'efficacia dell'impugnata sentenza nelle more della decisione nel merito della causa.

I ricorrenti hanno successivamente presentato, ai sensi dell'art. 114, primo comma, c.g.c., un'istanza di rimessione alle Sezioni Riunite di una duplice questione di massima, riguardante: a) la decidibilità della revocazione da parte del medesimo collegio che ha emesso la pronuncia revocanda; b) l'utilizzabilità, nel giudizio contabile di responsabilità, del giudicato penale assolutorio formatosi *successivamente* alla sentenza di condanna definitiva pronunciata innanzi alla Corte dei conti.

All'approssimarsi dell'udienza fissata per la trattazione del giudizio, i prevenuti hanno, altresì, depositato una memoria conclusionale, riepilogativa delle argomentazioni prospettate in ricorso, in particolare rimarcando la loro assoluzione, in sede penale, e il rigetto dell'opposizione monitoria del MIPAAF in sede civile, con riferimento al pagamento del II SAL.

Ha presentato conclusioni scritte, nella sola fase cautelare, la Procura Generale, instando, con diffuse considerazioni, per il rigetto

del gravame, siccome inammissibile in rito e, comunque, infondato nel merito.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno ampiamente illustrato le rispettive tesi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.

Motivi della decisione

Quale questione pregiudiziale di rito, in quanto potenzialmente atta ad arrestare temporaneamente la decisione della presente causa (art. 114-116 c.g.c.), va innanzitutto scrutinata, per ragioni logiche, l'istanza di rimessione alle SS.RR. proposta dai ricorrenti. Ad essa non può darsi seguito.

Invero, con la richiesta che ne occupa i ricorrenti, sul versante della imparziale composizione del collegio, sollecitano inammissibilmente un'interpretazione nomofilattica contraria al cristallino dettato di legge che consente al giudice della revocazione di avere composizione fisica analoga a quella che ha pronunciato la sentenza revocanda (art. 204 c.g.c.). Manca *in nuce*, dunque, qualunque ambiguità ermeneutica della norma processuale che richieda l'intervento risolutivo delle Sezioni Riunite.

Ove si intenda dubitare della validità dei criteri di composizione fisica del giudice della revocazione, dunque, lo strumento processuale da adoperarsi correttamente non è quello di cui agli artt. 114 e ss. c.g.c., bensì l'incidente di legittimità costituzionale, ai sensi della l. cost. n. 87/53, per eventuale violazione, da parte dell'art. 204 c.g.c. del principio di imparzialità derivante dalla regola del giusto processo

scolpita nell'art. 111 Cost., questione che, essendo sollevabile d'ufficio, non richiede, peraltro, l'iniziativa della parte.

E tuttavia, sebbene indirettamente sollecitata dai ricorrenti, tale questione – già da tempo affrontata e risolta in chiave negativa innanzi ad altro plesso giurisdizionale (*amplius et ex plurimis*, Cass. n. 23498/2017, in motivazione) - appare *prima facie* insussistente.

Non emerge, in particolare, alcuna ipotetica lesione del principio costituzionale del "giusto processo", invocato dai ricorrenti - secondo cui ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed *imparziale* - fornendo il quadro normativo in materia di incompatibilità ed eventuale ricusazione (artt. 51-52 c.p.c., richiamati dagli artt. 21-22 c.g.c.), un'adeguata garanzia circa l'imparzialità del giudice in ipotesi di giudizio di revocazione.

E ciò tenuto conto della dirimente constatazione che la censura revocatoria attiene, essenzialmente, tranne che in ipotesi di dolo del giudice [art. 202, primo comma, lett. b), c.g.c.], ad un errore percettivo e non già valutativo che, come tale, non impone una rivisitazione del proprio metro di giudizio da parte del giudice cui è devoluta nuovamente la causa. Il che vale *a fortiori* per la particolare ipotesi agitata dai ricorrenti [art. 202, lett. c), c.g.c.], ove l'asserita frode processuale avrebbe evidentemente condizionato il giudice incolpevolmente.

Analoghe considerazioni possono richiamarsi con riferimento alla seconda questione di massima sollevata dagli istanti: anche qui, manca qualunque ambiguità interpretativa delle norme processuali in

rilievo [art. 652 c.p.p. e art. 202, primo comma, lett. g) c.g.c.], posto che, in virtù del loro combinato disposto, l'efficacia extrapenale del giudicato assolutorio può esclusivamente e inequivocabilmente farsi valere, alternativamente, a seconda dei casi:

- a) nel corso di un giudizio ancora pendente innanzi a questa Giustizia (e, quindi, non ancora definito, come invece nel caso che ne occupa), eventualmente anche mediante le ordinarie impugnazioni (appello);
- b) a processo già esaurito anche in questa sede, laddove tale giudicato assolutorio sia, però, *antecedente* e non successivo alla pronuncia definitiva del giudizio innanzi a questa Corte (tramite il gravame straordinario della revocazione, per l'appunto).

La rimessione alle Sezioni Riunite, allora, mira surrettiziamente e inammissibilmente ad ottenere una non consentita estensione delle ipotesi normativamente previste in materia, intendendo conferire al giudice della nomofilachia un potere di creare (e non di applicare) norme (di diritto vivente) del tutto eccentrico rispetto al quadro ordinamentale e, soprattutto, non conforme al principio di legalità, cui l'autorità giudiziaria è sottoposta (art. 101 Cost.).

A riprova di ciò, si osserva, come esempio, che per consentire al giudice (nazionale) - nella specie, civile - di far valere, attraverso lo strumento della revocazione, una sentenza della CEDU sopravvenuta al giudicato "domestico", è dovuto intervenire il legislatore, prevedendolo *espressamente* (cfr. art. 391 quater c.p.c., introdotto dalla c.d. riforma "Cartabia" del processo civile, di cui al d.lgs n. 149/2022 e s.m.i.), poiché, in via ermeneutica, il risultato non era affatto

raggiungibile.

Tale preclusione era stata addirittura ritenuta dalla Corte Costituzionale - ad eccezione che nell'ipotesi di responsabilità penale, ove si era dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'originario testo dell'art. 630 c.p.p. (sui casi di revisione del processo: v. ora art. 628 bis c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia ex d.lgs. n. 150/2022) - conforme alla Carta fondamentale (*amplius*, C. Cost. sent. nn. 123/2017 e 113/2011; in sede contabile, cfr. C. conti, Sez. Giurisd. Puglia, n. 439/2018, confermata da C. conti, Sez. II App. n. 148/2020).

Il nostro ordinamento processuale, invero, conosce della rivedibilità di giudizi già conclusi, in considerazione di un sopravvenuto giudicato inconciliabile, solo in campo penale [art. 630, primo comma, lett. a), c.p.p., sulla c.d. revisione del processo] e ciò in ragione della preminente finalità di tutela della libertà personale del soggetto condannato, certamente recessiva rispetto all'esigenza di certezza del diritto, la quale fonda, invece, il restrittivo regime dell'istituto della revocazione nei giudizi civili, amministrativi e contabili, ove vengono in rilievo diritti di rango inferiore.

Aggiungasi, anche a conferma di quanto testè sostenuto, che, in merito alla questione agitata, non si riscontra alcun conflitto "orizzontale" in appello idoneo a legittimare l'intervento dell'organo nomofilattico, ma, anzi, l'indirizzo è univoco (*ex plurimis*, C. conti, Sez. II App., nn. 401/2023 e 194/2021; Sez. I App. nn. 37/2021 e 105/2019).

Sempre in rito, va vagliata l'ammissibilità, in sede rescindente, del ricorso. L'esito è negativo.

Come rilevato dalla Procura Generale, la norma di cui all'art. 202 primo comma, lett. c) c.g.c., viene evocata a fondamento della domanda giudiziale del tutto impropriamente, perchè non sussiste, allo stato, alcuna statuizione di falsità del materiale probatorio, che ha condotto alla decisione di condanna innanzi a questo plesso giurisdizionale, da parte del giudice penale, ai sensi dell'art. 537 c.p.p.: invero, all'assoluzione definitiva in quell'ambito non si è pervenuti a seguito dell'accertata falsità di prove, bensì sulla scorta di una diversa valutazione di queste ultime rispetto a quanto fatto da questa Sezione.

Si noti, al riguardo, che il Collegio, nel decidere nei sensi qui censurati, ha manifestamente fondato il proprio autonomo convincimento – che, si rammenta, non soffre di alcuna relazione di interferenza con le differenti determinazioni dell'autorità giudiziaria ordinaria (*amplius et ex plurimis*, Cass., SS.UU., n. 32523/2023, pronunciata proprio su ricorso degli odierni istanti avverso la sentenza qui impugnata) - mediante diretta lettura del compendio probatorio mutuato dal processo penale (tra cui le informative di p.g. redatte dal Comando CC per la Tutela Agroalimentare nelle date del 12.4.2016 e del 26.7.2016: cfr. sent. n. 369/2022, cit., sub par. 4).

Per incidens, si rileva che una non fugace lettura della sentenza del giudice civile invocata dai ricorrenti (e ampiamente fatta propria dallo stesso giudice penale per fondare l'assoluzione), induce a ritenere che il tribunale abbia rigettato l'opposizione monitoria del MIPAAF – si noti, senza delibare nel merito - non tanto in ragione dell'acclarata esecuzione, contestata nell'ipotesi accusatoria, delle

prestazioni contrattuali, quanto: a) per un verso, in conseguenza delle preclusioni temporali ex art. 167 c.p.c. operanti rispetto a talune delle circostanze segnalate dall'OLAF (e introdotte tardivamente dal Ministero medesimo nel processo civile); b) oppure, per talaltre contestazioni, perché esse non potevano fondare una sospensione cautelare (autoritativa) dei pagamenti, ma, al più, il rimedio (paritetico) della risoluzione per inadempimento (cfr. sent. n. 11121/2017, pag. 4).

In realtà, con la proposizione dei motivi di revocazione di cui alla lett. c), dell'art. 202, cit., parte ricorrente mira a una non consentita estensione degli effetti extrapenali del giudicato assolutorio che, alla luce dei superiori chiarimenti, l'ordinamento processuale non consente.

Concludendo, l'assenza del veduto presupposto processuale impedisce di poter adoperare lo strumento revocatorio concretamente utilizzato dai prevenuti, rendendo il ricorso inammissibile (in termini, C. conti, Sez. I App., n. 24/2003). La sentenza qui impugnata andrà, pertanto, interamente confermata ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva. Nulla per quelle di difesa, in considerazione della natura di parte solo formale del P.M.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione iscritto al n. **61110** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o

deduzione, lo dichiara inammissibile, condannando i ricorrenti, come sopra meglio generalizzati, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 112,00 (centododici/00).

Nulla per le spese di difesa.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.11.2024.

L'ESTENSORE

f.to Aurelio Laino

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 07/01/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

f.to Maria Vittoria Zotta